

COMMISSIONE VIII

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

65.

SEDUTA DI MARTEDÌ 15 APRILE 1986

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FRANCESCO CASATI

INDICE

	PAG.		PAG.
Proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):		Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Senatori FABBRI ed altri: Riordino dell'Istituto nazionale di studi verdiani (<i>Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato</i>) (2943);		Modificazioni alla legge 2 marzo 1963, n. 283, concernente organizzazione e sviluppo della ricerca scientifica in Italia (3224)	4
BOCCHI ed altri: Riordino e finanziamento dell'Istituto nazionale di studi verdiani (1019)	3	CASATI FRANCESCO , <i>Presidente</i>	4, 8
CASATI FRANCESCO , <i>Presidente</i>	3	CUFFARO ANTONINO	6
GALASSO GIUSEPPE , <i>Sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali</i>	3	GRANELLI LUIGI , <i>Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica</i>	7

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 16,45.

ANTONIO CONTE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione delle proposte di legge senatori Fabbri ed altri: Riordino dell'Istituto nazionale di studi verdiani (Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato) (2943); Bocchi ed altri: Riordino e finanziamento dell'Istituto nazionale di studi verdiani (1019).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei senatori Fabbri ed altri: « Riordino dell'Istituto nazionale di studi verdiani », già approvata dalla VII Commissione permanente del Senato nella seduta del 29 maggio 1985, e di iniziativa degli onorevoli Bocchi ed altri: « Riordino e finanziamento dell'Istituto nazionale di studi verdiani ».

Ricordo che, in data 30 luglio 1985, la I Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole con le seguenti osservazioni: « Si rileva la opportunità di provvedere a dotare l'Istituto nazionale di studi verdiani di disponibilità finanziarie adeguate, in considerazione dell'incremento di personale previsto per l'Istituto stesso; si sottolinea l'opportunità di adeguare la disciplina recata dalle proposte di legge con la normativa di cui alle leggi 20 marzo 1975, n. 70, e 29 marzo 1983, n. 93 ».

Comunico, inoltre, che la V Commissione bilancio, in data 26 marzo 1986, ha espresso parere contrario con la seguente

motivazione: « La Commissione bilancio invita la Commissione di merito a precisare le modalità con le quali l'Istituto farà fronte agli oneri conseguenti all'ampliamento dell'organico, e a quantificare i maggiori oneri che dovessero far capo al bilancio dello Stato o di enti appartenenti al settore pubblico allargato ».

Il Governo intende fare delle dichiarazioni in proposito ?

GIUSEPPE GALASSO, *Sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. Debbo precisare che il provvedimento è stato concepito per un riordinamento dell'assetto interno più che per un potenziamento o una trasformazione dell'Istituto nazionale di studi verdiani. Per questo non è stata data importanza agli elementi segnalati dalla Commissione bilancio. A questo punto si potrebbe sollecitare la V Commissione ad esprimere un nuovo parere, facendo presente la motivazione prima addotta, oppure procedere a consultazioni informali, eventualmente da parte dello stesso Governo, per approfondire e modificare alcune norme.

Mi rimetto comunque alle decisioni della Commissione.

PRESIDENTE. Sono dell'avviso di chiedere il riesame del parere alla V Commissione bilancio, facendo presenti le motivazioni adottate dal Governo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Il seguito della discussione delle proposte di legge è pertanto rinviato ad altra seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni alla legge 2 marzo 1963, n. 283, concernente organizzazione e sviluppo della ricerca scientifica in Italia (3224).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 2 marzo 1963, n. 283, concernente organizzazione e sviluppo della ricerca scientifica in Italia ».

Come i colleghi ricordano, nella precedente seduta la discussione del provvedimento era stata sospesa, in sede di esame dell'articolo 1, in quanto il gruppo comunista aveva presentato una serie di emendamenti, sull'ammissibilità dei quali mi ero riservato di chiedere il parere del Presidente della Camera.

La Presidente Iotti mi ha risposto inviando la seguente lettera: « Onorevole presidente, ho attentamente esaminato la questione da lei sollevata nel corso della discussione, presso la sua Commissione, del disegno di legge n. 3224, relativa alla ammissibilità di diciotto articoli aggiuntivi presentati dai deputati Cuffaro e Ferri.

Desidero in primo luogo osservare, dividendo le sue considerazioni, che la questione dell'inammissibilità dei singoli emendamenti ed articoli aggiuntivi va vagliata alla stregua dell'oggetto dell'iniziativa legislativa e dell'individuazione dei suoi limiti.

Tale giudizio acquista un profilo di particolare delicatezza nel procedimento in sede legislativa, sia con riferimento all'individuazione della Commissione competente, sia ai fini dell'assegnazione di cui all'articolo 92 del regolamento.

Nel caso da lei prospettato mi debbo riconoscere che i predetti articoli aggiuntivi, come lei ha anche rilevato, incidono sui presupposti dell'originaria assegnazione, poiché configurano, singolarmente e nel loro complesso, una organica riforma del CNR, modificando quindi profondamente l'oggetto, ben più limitato, del disegno di legge in discussione, che deve

identificarsi con aspetti organizzatori del CNR: in particolare la composizione (articolo 1) e le procedure di elezione (articoli 2 e 3) dei Comitati di consulenza del CNR medesimo.

Nel contesto delle osservazioni sopra formulate, non posso quindi che concordare con la sua valutazione in ordine alla ammissibilità dei singoli emendamenti ».

Proseguiamo nell'esame dell'articolo 1, del quale per chiarezza do nuovamente lettura:

ART. 1.

L'articolo 4 della legge 2 marzo 1963, n. 283, è sostituito dal seguente:

« ART. 4. — I Comitati nazionali del Consiglio nazionale delle ricerche sono organi di studio e di consulenza di cui il Consiglio stesso si avvale per l'adempimento dei propri compiti.

Essi sono costituiti da un complesso di centocinquanta membri, dei quali:

a) cinquantadue sono eletti dai professori di ruolo, di cui trentanove appartenenti alla prima e tredici alla seconda delle fasce previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nell'ambito delle facoltà universitarie di scienze sperimentali, matematiche e tecniche, tra gli appartenenti al medesimo corpo votante;

b) ventotto sono eletti dai professori di ruolo, di cui ventuno appartenenti alla prima e sette alla seconda delle fasce previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nell'ambito delle facoltà giuridiche, politico-sociali, storico-filosofico-letterarie e delle facoltà di scienze economiche e statistiche, tra gli appartenenti al medesimo corpo votante;

c) venticinque sono eletti dai dipendenti di ruolo del Consiglio nazionale delle ricerche con qualifica di collaboratore tecnico-professionale, tra gli appartenenti al medesimo corpo votante;

d) venti sono eletti da esperti e ricercatori addetti agli organismi non universitari di ricerca scientifica, dipendenti o vigilati da amministrazioni statali o da enti pubblici, tra gli appartenenti al medesimo corpo votante;

e) quindici sono nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, su designazione del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, tra gli esperti operanti nei settori dell'agricoltura e dell'industria, nonché nelle attività terziarie ad alto contenuto tecnologico, che non risultano compresi nell'elettorato attivo e passivo delle categorie di cui alle lettere precedenti;

f) dieci sono nominati per cooptazione dai membri di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), fra gli appartenenti alle categorie dei professori incaricati e degli assistenti di ruolo, nonché al ruolo dei ricercatori universitari di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

I componenti dei Comitati nazionali, eletti o nominati, durano in carica un quadriennio e non possono, comunque, essere di seguito rieletti o rinominati se non per un ulteriore quadriennio.

Il numero e la competenza dei Comitati nazionali di consulenza, nonché le modalità per lo svolgimento delle elezioni, per le cooptazioni e per le nomine sono stabiliti da un regolamento emanato a termini del successivo articolo 5.

Alle riunioni dei Comitati partecipano, con voto consultivo, un rappresentante del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione.

Per l'esame di affari di carattere generale o di notevole importanza il Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, sentito il Consiglio di Presidenza, può convocare i Comitati nazionali in assemblea plenaria ».

Gli onorevoli Cuffaro e Ferri hanno presentato i seguenti emendamenti:

Dopo il primo comma, aggiungere i seguenti:

« I Comitati di consulenza restano in carica sino all'insediamento di nuovi organi determinati attraverso la riforma del Consiglio nazionale delle ricerche che dovrà distinguere tra le funzioni di consulenza del Consiglio ed il suo ruolo di ente pubblico di ricerca.

Il 31 dicembre 1986 il Consiglio nazionale delle ricerche cesserà di far parte dell'elenco di enti di cui alla legge n. 70 e quindi il Consiglio nazionale delle ricerche stesso sarà posto fuori dall'applicazione delle norme relative alla legge sopracitata ».

1. 14.

Al secondo comma, al punto c), sostituire la parola: « venticinque » con la parola: « trentacinque ».

1. 17.

Al secondo comma, al punto e), sostituire la parola: « quindici » con la parola: « cinque » ed aggiungere, in fine, le parole: « e faranno parte dei Comitati scientifico-tecnici del Consiglio ».

1. 18.

Al secondo comma, sostituire il punto f) con il seguente: « f) dieci sono eletti dagli appartenenti di cui alle lettere a), b), simo corpo votante ».

1. 16.

Al terzo comma sostituire le parole: « durano in carica un quadriennio e non possono, comunque, essere di seguito rieletti o rinominati se non per un ulteriore quadriennio » con le seguenti: « durano in carica sino all'insediamento dei nuovi organi di gestione del Consiglio nazionale delle ricerche e di consulenza scientifica e comunque non oltre il 31 maggio 1988 ».

1. 15.

ANTONINO CUFFARO. Per quanto riguarda l'ammissibilità dei nostri emendamenti, non possiamo che prendere atto della decisione del Presidente della Camera. Debbo dire che, se facessimo riferimento al disegno di legge che stiamo esaminando in quanto tale, questa decisione ci troverebbe in una posizione fortemente critica. Infatti, trattandosi di organizzazione e sviluppo della ricerca scientifica in Italia, i diciotto articoli aggiuntivi di cui ci eravamo fatti promotori rappresentavano legittimamente l'esigenza non della modifica dell'organizzazione e dello sviluppo del settore bensì, semplicemente, della riforma del CNR e, in particolare, dei suoi organi di gestione.

Ritenevamo, quindi, perfettamente legittimo che la Commissione pubblica istruzione li esaminasse. Il Presidente della Camera, invece, nella sua risposta, fa riferimento all'assegnazione del provvedimento in sede legislativa alla nostra Commissione. Dobbiamo dire che, effettivamente, l'interpretazione data dal presidente della Commissione e dal Presidente della Camera circa l'ammissibilità o meno dei nostri emendamenti ci fa riflettere e pensiamo che la posizione che essi hanno espresso sia « ammissibile ».

Da parte nostra avrebbe potuto essere sollevata una legittima protesta: al contrario, riteniamo che il giudizio sia fondato.

Poiché nella nuova fase della discussione che ora si apre non possiamo discutere dei nuovi organi di gestione del CNR, riteniamo che l'articolo 1 del disegno di legge debba essere modificato in vista di una riforma che tutti auspichiamo. Siamo quindi dell'avviso che la riforma che noi avevamo proposto con i nostri articoli aggiuntivi non debba essere varata in questa sede ma che, tuttavia, la Commissione, discutendo dei Comitati di consulenza, debba cercare di avviare la riforma stessa intesa come transizione ad una nuova condizione del CNR.

Noi abbiamo presentato dei nuovi emendamenti proprio perché avevamo percepito che il giudizio del Presidente della

Camera potesse non essere favorevole alle nostre tesi. Tali nuovi emendamenti fissano talune condizioni che ora illustrerò complessivamente.

Innanzitutto, essi tendono a ristrutturare i Comitati di consulenza; quindi, questi strumenti rinnovati (e conformi sia alla legge n. 28, sia al decreto presidenziale n. 382) verrebbero consegnati al presidente del CNR, il quale è l'unico soggetto che rimarrà in carica nel momento in cui si procederà all'elezione dei Comitati stessi. Questi ultimi, però, avranno anche il compito di preparare l'insediamento dei nuovi organi di gestione del CNR. E poiché tale giudizio mi sembra unanime, si può procedere fin da ora a fissare i criteri in base ai quali, all'atto della riforma, operare la distinzione tra le funzioni di consulenza del Comitato ed il suo ruolo di ente pubblico di ricerca. Non prefiguriamo quale sarà l'assetto degli organi di consulenza e quello degli organi di gestione, ma vediamo di sancire che, in questa fase, relativamente a tali assetti, è necessaria una distinzione. D'altra parte, dovete perdonarci, ma dopo tante promesse, dopo tante indicazioni, dopo tanti impegni, da tre legislature il CNR è reclamato come ente da riformare, ma rimane quasi fermo alle condizioni di partenza, e pertanto riteniamo che una garanzia su questa riforma debba essere fornita. Del resto, mi pare che il ministro abbia preannunciato alcuni impegni recentemente alla stampa, ancor prima di farlo in Parlamento; non gliene faccio un torto perché, probabilmente, non bisogna dare conto soltanto al Parlamento, ma anche alla pressione o al movimento esistente all'interno dei ricercatori universitari, e quindi i contatti con la stampa rappresentano quasi un atto dovuto. Vediamo allora se non sia possibile fissare fin da ora che entro la fine dell'anno si possa avviare la riforma. I tempi sono sufficienti e il 31 dicembre 1986 il CNR può cessare di far parte dell'elenco degli enti del parastato, anche perché questo legame rappresenta il reale ostacolo che ha impedito al CNR stesso di corrispon-

dere alla sua specificità di ente di ricerca e alle esigenze di un'attività come quella di sua competenza. Questo dunque è il contenuto dell'emendamento 1. 14.

Gli altri emendamenti sono in coerenza con tale impostazione. In particolare, l'emendamento 1. 15 prevede che al quart'ultimo comma dell'articolo 1 si sostituisca la previsione della durata in carica degli eletti, che dovrebbe essere di un quadriennio, con la dizione: « durano in carica sino all'insediamento dei nuovi organi di gestione del Consiglio nazionale delle ricerche e di consulenza scientifica e comunque non oltre il 31 maggio 1988 ». Ci auguriamo, naturalmente, che ciò possa verificarsi al più presto, in seguito alla riforma, e abbiamo fissato un limite temporale solo per fornire una garanzia a chi aspetta che la riforma stessa venga attuata. Fissiamo pertanto un limite di più di due anni per l'attività di preparazione all'insediamento dei nuovi organi.

Per portare poi un contributo anche alla composizione dei comitati di consulenza in adeguamento alla legge n. 28, riteniamo che debbano essere sostituiti alcuni altri passaggi dell'articolo 1. L'emendamento 1. 17 ha in considerazione le esigenze di ruolo del CNR. Con esso, infatti, si vuole ottenere un ampliamento reale della loro rappresentanza. Riteniamo che, pur non alterando i rapporti di forza, si debba portare il numero degli eletti dai dipendenti da 25 a 35. Con l'emendamento 1. 18 intendiamo ridurre a cinque il numero dei membri nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica. Con tale emendamento prevediamo anche che tali membri facciano parte soltanto dei comitati scientifico-tecnici del Consiglio. Non vediamo, infatti, che senso abbia la presenza di tali membri, rappresentanti del mondo produttivo, in organismi, per esempio, a carattere umanistico.

L'emendamento 1. 16 prevede, poi (su questo credo si possa avere un largo consenso), che i membri provenienti dal corpo elettorale dei ricercatori, degli assi-

stenti e dei professori incaricati, non debbano essere cooptati, ma debbano essere eletti dagli appartenenti al medesimo corpo votante.

Come il ministro sa, e come sanno i colleghi, la nostra maggiore preoccupazione, in questo momento, non è quella della composizione dei comitati, ma piuttosto quella di un avvio concreto della riforma del CNR. Abbiamo compiuto il massimo sforzo rispetto ai nostri intendimenti, al nostro obiettivo, per venire incontro non alle esigenze della maggioranza, ma a quelle di chi vuole avviare la riforma sulle basi di un rapporto dialettico con la comunità scientifica e di un approfondimento dei temi con le altre forze politiche. Il frutto di tale sforzo è rappresentato dalla presentazione degli emendamenti.

Devo dire che, se non trovassimo analogia volontà di andare ad una soluzione unitaria relativa al problema della riforma del CNR, non potremmo, di fronte agli impegni presi con la comunità scientifica, consentire di continuare la discussione in sede legislativa del provvedimento. Nel caso in cui non ottenessimo un passo verso questa garanzia, saremmo costretti (ci si definisca come si vuole, ma dai nostri emendamenti emerge in modo chiaro che la nostra volontà è in tutt'altra direzione) a chiedere la remissione in Assemblea del provvedimento.

LUIGI GRANELLI, *Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica*. Signor presidente, onorevoli deputati, già in altre occasioni ho avuto modo di affermare che non è compito del Governo esprimersi in ordine alle procedure attraverso le quali questa Commissione intende esaminare gli emendamenti presentati, così come non è suo compito pronunciarsi in ordine ai giudizi del Presidente della Camera sull'ammissibilità di tali emendamenti. Da questo punto di vista, dunque, non ho nulla da osservare.

Per quanto riguarda gli emendamenti presentati dagli onorevoli Cuffaro e Ferri,

vorrei ricordare alla Commissione che il Governo ne ha dato un giudizio sostanzialmente positivo, ritenendoli degni di attenzione nel quadro, però, della riforma del CNR e non all'interno di un provvedimento limitato come quello oggi al nostro esame, finalizzato soltanto a consentire la rielezione dei Comitati di consulenza.

Non mi sembra, del resto, una novità il fatto che nel corso di una precedente seduta abbia avuto occasione di affermare l'impegno mio personale e del Governo di presentare un disegno di legge di riforma del CNR anche alla luce delle risultanze della commissione D'Adda. Ricordo che tale impegno verrà assolto entro la fine del prossimo mese di luglio; ciò è stato affermato anche tenendo conto del documento, firmato anche da qualche parlamentare, che richiede una presa di posizione del Governo. Ribadisco che la nostra esplicita volontà è volta a presentare un progetto organico di riforma del CNR da esaminare all'interno di un più ampio confronto costruttivo.

In ordine agli emendamenti presentati oggi dagli onorevoli Cuffaro e Ferri, desidero chiarire alcuni punti.

Ritengo necessario distinguere le diverse funzioni di consulenza e di ente pubblico di ricerca proprie del CNR, mentre per il termine del 31 dicembre 1986,

entro il quale il CNR cesserà di far parte dell'elenco degli enti di cui alla legge n. 70, non ho difficoltà ad accettarlo non semplicemente come raccomandazione, ma come impegno nel caso venga presentato un ordine del giorno in tal senso.

È, inoltre, del tutto pertinente la limitazione della durata in carica dei Comitati di consulenza del CNR (emendamento 1. 15) non al quadriennio, ma sino all'insediamento dei nuovi organi di gestione e comunque non oltre il 31 maggio 1988. Si tratta di una posizione coerente con la volontà del Governo di procedere alla riforma e di conferire ai Comitati quel carattere transitorio che tutti auspicano.

PRESIDENTE. Poiché in aula stanno per aver luogo votazioni a scrutinio segreto, il seguito della discussione è rinviato a domani mattina alle ore 9,15.

La seduta termina alle 17,35.

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO